



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 11 del 21-03-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: **Approvazione "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore 20:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NARDI GIUSEPPE	Presente
ANDREOLA MICHELE	Presente
BALLANCIN VALTER	Presente
BARBIERO ALVISE	Presente
CASAGRANDE PAOLO	Presente
MAZZOCCO SILVIA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente
PALADIN ISABELLA	Presente
PERENCIN MATTIA	Presente
SARTOR ALESSANDRO	Presente
SARTORI STEFANO	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente
ZABOTTI FRANCESCA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri:

BARBIERO ALVISE
PALADIN ISABELLA
SARTOR ALESSANDRO

Oggetto: **Approvazione "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".**

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Mazzocco, la quale illustra l'argomento.

Intervengono il Consigliere Zabotti Francesca, il Consigliere Casagrande Paolo, l'Assessore Mazzocco Silvia e il Consigliere Sartor Alessandro.

Tutti gli interventi sono contenuti nell'allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la ludopatia o il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "*malattia sociale*", intesa come incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, e pertanto malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- che essa comporta altresì gravi conseguenze negative anche sull'ambiente esterno incidendo su vari beni – interessi quali il decoro urbano, la quiete pubblica e talora provoca un vero e proprio allarme sociale legato alla maggiore probabilità che si verifichino fenomeni criminosi, in quanto gli individui che ne sono affetti, sono spinti a commettere furti o frodi oppure a diventare vittime dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

CONSIDERATO che per arginare la gravità del fenomeno le Istituzioni, a vari livelli, sono già intervenute in materia, sia pure in modo parziale, e più precisamente:

- 1) la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato, il 14 luglio 2014, una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- 2) il legislatore statale ha adottato la legge delega 11.3.2014, n. 23 che prevede all'art. 14 specifiche disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi, per recuperare i fenomeni di ludopatia e per vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive;
- 3) le medesime disposizioni sono contenute anche nell'art. 7 del D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito nella legge 8.11.2012, n. 189, ed erano già previste nell'art. 24 del D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n. 111;
- 4) il legislatore regionale veneto con l'art 20 della legge n. 6 del 27.4.2015 e con l'art. 54 della legge n. 30 del 30.12.2016 ha adottato disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico;

RITENUTO:

- che anche l'Istituzione Comune di Farra di Soligo debba affrontare la problematica, a tutela della propria comunità, anche alla luce dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che recita "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- che la pressante necessità di intervenire sia rafforzata, sul piano istruttorio, dalla circostanza che anche nel territorio trevigiano il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica in continuo aumento, come sottolineato nella relazione in data 20 marzo 2017 prot. 51653 del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, che colloca la Regione Veneto al 5° posto per volume di gioco e al 3° posto per la raccolta degli apparecchi elettronici (dati 2015) ed evidenzia che nell'anno 2016 l'utenza degli ambulatori sia pari a 315 pazienti in cura per GAP nella provincia di Treviso (ALLEGATO 1);
- che il gettito derivante dai giochi ammontava a 61,4 miliardi di euro nel 2010 ed è passato a 96 miliardi di euro nel 2016, come si evince dal Dossier n. 455 del Senato e della Documentazione e ricerche n. 286 della Camera dei Deputati, resi noti in data 6 marzo 2017 e riportati in ALLEGATO 2) alla presente;

CONSIDERATO che la legittimazione a disciplinare il gioco d'azzardo lecito da parte del Comune risulta fondata, almeno sotto il duplice aspetto del potere di individuazione dei criteri di dislocazione territoriale, ivi

inclusa l'imposizione di distanze minime di queste da luoghi sensibili (quali scuole, centri di aggregazione giovanile, centri sportivi, centri ricreativi, e così via), nonché di disciplinare gli orari delle sale gioco, da disposizioni testuali di legge oltreché da autorevolissime interpretazioni giurisprudenziali, anche molto recenti, come di seguito individuate:

a) quanto alle prime occorre far riferimento:

- al citato art. 20 della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, che al terzo comma recita *"I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare – definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica"*;

- all'art. 54 della legge Regione Veneto n. 30 del 30.12. 2016 che reca disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati che così recita:

"1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'articolo 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire un'omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.*
10. *Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:*
- a) *nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;*
 - b) *nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765."*
11. *Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*
12. *Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo."*

b) quanto alle seconde, si richiamano qui di seguito le sentenze più significative, anche recenti:

- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, n. 3778 del 01/08/2015, con la quale i magistrati hanno ritenuto congruo il criterio adottato da un Comune per disciplinare in senso più restrittivo *"gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche l'ulteriore limite degli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi";*
- Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015, con la quale viene confermata la potestà del Sindaco di stabilire con apposita ordinanza l'orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d'azzardo;
- Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
- Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *"... in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*
- Corte Costituzionale n. 108 dell'11.5.2017, con la quale, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante *«Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)»*, nella parte in cui vieta

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati;

- T.A.R. Veneto che con sentenza n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, evidenzia che, in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l'uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l'orario delle lezioni;
- T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale *"la prevenzione della ludopatia rientra nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità"*. Inoltre, precisa che *"sotto il profilo del danno, appare recessivo l'interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d'interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica"*;
- T.A.R. Veneto, n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l'apertura delle sale scommesse o da gioco;
- T.A.R. Veneto n. 130 del 26 gennaio 2017 – sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore;
- T.A.R. Veneto n. 434 del 3 maggio 2017 – che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;

DATO ATTO che il potere di disciplinare il fenomeno in oggetto non trova ostacolo nel recente processo di liberalizzazione dell'iniziativa economica in quanto la stessa legislazione che lo asseconda si preoccupa tra l'altro di far comunque salva la tutela della salute, dell'ambiente ivi incluso quello urbano, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, beni che la ludopatia mette in grave pericolo;

in tal senso il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la libertà di apertura degli esercizi commerciali possa incontrare limiti finalizzati alla tutela dei beni sopra descritti e il comma 2 dell'art.1 del D.L. 1/2012 ammette limitazioni all'esercizio delle attività economiche per evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e ad altri beni costituzionalmente rilevanti, secondo un principio di proporzionalità;

VISTO lo schema di *"Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse"* elaborato dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, impegnata a collaborare con l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana nel supportare i Comuni in azioni concertate di contrasto alla ludopatia, e riportato in ALLEGATO 3) alla presente deliberazione;

ATTESO:

- che tale Regolamento, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, prevede in particolare:
 - criteri di massima di dislocazione della rete di raccolta del gioco, ivi incluso il divieto di collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, nonché qualsiasi ulteriore attività di raccolta scommesse e qualsiasi ulteriore pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovano a una distanza minore di 500 metri dai luoghi sensibili e minore di 100 metri dai luoghi ove si commercializza denaro;

- l'individuazione di fasce orarie limite entro cui sarà possibile praticare giochi leciti con vincite di denaro;
- che tale regolamentazione sia in termini spaziali che temporali appare congrua ed equilibrata secondo principi di proporzionalità dovendo tenere tra l'altro nel massimo conto la necessità di preservare i cd luoghi "sensibili", i quali sono frequentati proprio dai soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e giovani in particolare;

RILEVATO che per dare piena attuazione al summenzionato Regolamento Comunale è necessario garantire il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro presenti nel territorio comunale, ciò al fine di un efficace controllo finalizzato alla tutela della salute e della quiete pubblica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTA la legge regionale 30.12.2016, n. 30;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. Di approvare il "*Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse*", nel testo composto da 7 articoli che viene allegato sub 3) alla presente deliberazione.
3. Di dare atto che il suddetto Regolamento Comunale entra in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione di approvazione.
4. Di dare mandato al Servizio Attività Produttive di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Treviso, alla Questura di Treviso e all' ULSS2 Marca Trevigiana.
5. Di dare atto che gli orari di esercizio saranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato Regolamento Comunale, con apposita Ordinanza Sindacale.
6. Di demandare alla Polizia Locale il monitoraggio degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché degli esercizi che esercitano il gioco d'azzardo lecito in genere, comprese le scommesse, e di tutti gli altri giochi con vincita in denaro, presenti nel territorio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva, separata votazione resa con voti favorevoli unanimi legalmente resi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 07.03.2019

AREA TECNICA URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonet dott. Alessandro

Approvazione "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".

01.02.44 Sindaco 01.03.06

Passiamo al punto n. 11 all'ordine del giorno: Approvazione "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse".

Assessore Mazzocco, a lei la parola.

01.03.08 Mazzocco Silvia 01.15.08

Grazie. Funziona? Bene. Buonasera, allora, la proposta di delibera, che portiamo oggi in votazione al Consiglio Comunale, è una proposta di delibera molto importante ed è il frutto, sostanzialmente, di un lavoro posto in essere da più soggetti, che è iniziato nel 2014 e si è appunto concretizzato con l'elaborazione di questo regolamento. Allora mi sento in dovere anche di relazionare un po' su quello che è stato il percorso, l'iter e quelle che sono state le scelte e le motivazioni che ci hanno portato a questo punto. Nel giro di pochi anni si è visto che il mercato del gioco d'azzardo si è imposto in maniera preponderante, se inizialmente e questo, quando dico inizialmente, si parla degli anni 2000, insomma, il gioco d'azzardo poteva essere considerato così un innocuo intrattenimento. Dal 2000 in poi, anche grazie alla diffusione delle slot-machine, delle sale da gioco e anche grazie, così, ad una diffusione capillare voluta dal nostro stato della presenza di queste macchinette, insomma, il gap, cioè il gioco d'azzardo patologico, è diventato una vera e propria piaga sociale. Io ho ritenuto di, così, farvi avere dei dati che sono stati rilevati dal libro blu dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, libro blu, appunto, che ci dice che nel 2015 il fatturato per l'utilizzo di queste strumentazioni è stato di oltre 88 miliardi di euro, che sono aumentati a 96 miliardi di euro nel 2016 e a 101 miliardi di euro, appunto, nel 2017, questo appunto è il fatturato. La spesa sostenuta dai giocatori, nel 2015, è di 17 miliardi di euro, nel 2016 da 19 miliardi di euro e nel 2017 da 18 miliardi di euro. Considerate che l'erario, sostanzialmente, ha potuto beneficiare di 8 miliardi circa di euro nel 2015, di 10 miliardi di euro nel 2016 e di 9 miliardi di euro nel 2017, quindi c'è sicuramente un interesse alla base di natura sostanziale. La Regione Veneto è risultata la quinta per volume di gioco, dopo la Lombardia, il Lazio e la Campania e l'Emilia Romagna. Appunto, dicevo prima, che dal 2002 si è assistito... si è assistito alla diffusione di numerose occasioni di gioco e anche i servizi territoriali e, mi riferisco ovviamente all'azienda sanitaria, hanno visto un particolare accesso ai servizi stessi di persone con patologie di dipendenza. Oggi nel distretto dell'Ulss 2 ci sono e, quindi mi riferisco alla Provincia di Treviso, ci sono 3 ambulatori specialistici, appunto, in materia di dipendenza da gioco. Rispetto al distretto nostro, di Pieve di Soligo, i dati li ho acquisiti dall'azienda sanitaria, però sono un po' datati perché si riferiscono al 2016, ma in realtà bene o male sono quelli, sono anche un po' implementati, hanno riferito ai servizi 90 persone con problematiche di dipendenza e la maggior parte delle quali di età compresa tra i 40 e i 54 anni. I fattori di vulnerabilità riguardano, sostanzialmente, la giovane età, la presenza di sofferenze psicologiche, disturbi mentali, l'età avanzata legata anche a condizioni di solitudine, sembra strano ma il fatto di avere una difficoltà economica è, sì un elemento di vulnerabilità, ma non è quello preponderante rispetto ai soggetti che si avvicinano a questo tipo di dipendenza. Va bene poi un dato così curioso è che il genere femminile ha maggiore pudore ad accedere ai servizi rispetto al genere maschile, per cui la proporzione è 1 su 4, una donna ogni 4 uomini. Questi dati sono stati inviati in maniera abbastanza preoccupata dall'azienda sanitaria a quella che era, all'epoca, la conferenza dei sindaci, per cui nel 2015 è stato elaborato un primo documento, che era il manifesto, appunto, dei sindaci sulla legalità che era sostanzialmente un documento di presa d'atto della patologia da parte delle amministrazioni locali e anche un impegno sostanziale di un immediato intervento, al fine di arginare questo tipo di problematica. Nel frattempo, ecco, dal manifesto dei sindaci poi è nato un tavolo istituzionale... inter istituzionale, costituito da amministratori e da tecnici, che hanno cercato di studiare quella che era la patologia e i migliori mezzi e modi per affrontarla e così anche la Regione Veneto ha emanato una legge, la Legge n. 6 del 2015, che ha proprio delegato ai comuni l'onere di, ovviamente nei limiti delle loro competenze, perché poi l'aspetto è regolamentato a livello di legge statale, comunque di ridurre, di porre in essere azioni di riduzione del rischio alla dipendenza da gioco. Oltre a questo tavolo poi se ne è aperto un altro dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, alla fine anche la Prefettura era intervenuta con un suo regolamento, alla fine il Comitato dei Sindaci ha deciso di fare sintesi, di prendere questi tavoli di lavoro, sostanzialmente, e coordinarli ed elaborare, appunto, il documento che oggi noi vogliamo approvare... intendiamo approvare. Ho chiesto, con riferimento a Farra di Soligo, di avere una, così, una ricognizione, sempre dall'agenzia delle dogane, sulla situazione di fatto del nostro territorio, da cui

risulta che non ci sono sale VTL, sale giochi sostanzialmente, attualmente ci sono 29 apparecchiature di gioco sparse sul... sparse sul territorio e soprattutto in esercizi pubblici, quindi, bar, ristoranti e tabaccherie. Ho ritenuto importante avere questo dato, anche perché questo regolamento, ovviamente, si applica dal momento della sua emanazione in poi e siccome punisce, sostanzialmente, sanziona delle nuove tipologie, cioè, era opportuno, secondo me, avere quanto meno alla base uno storico in maniera tale poi nel momento di eventuale accertamento, capire quello che c'era in più rispetto al passato, ecco quindi è agli atti e lo potete acquisire. Allora valutando, vediamo un po', valutando il regolamento immagino che voi abbiate avuto modo di vederlo comunque, in linea generale, vengono posti dei limiti di localizzazione sostanzialmente delle nuove... delle nuove strumentazioni, limitato quindi alle zone T5 e T6 e il divieto, questi gli aspetti importanti, di apertura di nuove sale giochi e di ogni altra sala di raccolta scommesse che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, dove per luoghi sensibili si considerano gli istituti scolastici, centri di aggregazione giovanile, gli impianti sportivi, i luoghi, insomma, dove ci sono strutture residenziali o semi-residenziali. Sono comunque elencate, sono elencate qui. Successivamente a questo regolamento il Sindaco dovrà emanare un'ordinanza nella quale, nell'arco temporale che va dalle 08.00 alle 22.00 di tutti i giorni, anche i festivi, sarà necessario individuare quando le apparecchiature possono essere attive, è evidente che, in ogni caso, dalle 22.01 alle 08.00 del mattino, le apparecchiature devono essere spente. Sono previste sanzioni per la violazione delle norme di questo regolamento, secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché l'onere a carico della Polizia Locale di valutare, sostanzialmente, l'adempimento della normativa. Vi porto un ulteriore dato, perché effettivamente noi siamo uno degli ultimi comuni che approvano questo regolamento, è stata, per così dire, una scelta legata al fatto, dalla necessità comunque di creare un'istruttoria e quindi di calare il regolamento nella situazione di Farra di Soligo, ma anche perché, in realtà, questo regolamento è stato impugnato avanti al TAR da una ditta, sostanzialmente, in questo caso era il Comune di Montebelluna che lo aveva recepito e soprattutto con riferimento a questi limiti di orario. Il TAR con sentenza che è stata pubblicata il 04 giugno del 2018 e presumo ormai passata in giudicato, sostanzialmente, ha dato forza al regolamento stesso, ritenendolo legittimo in tutte le sue parti. E' bene che venga approvato, è evidente che poi va migliorato e calmierato anche alle situazioni di fatto e anche incompatibilmente alla normativa a livello nazionale, che rimane quella che disciplina, sostanzialmente i giochi, però è bene che vada approvato perché permette una disciplina omogenea, non soltanto sul territorio di Farra di Soligo, ma su tutto il territorio anche dei comuni limitrofi, come tutela ovviamente della salute pubblica e del benessere economico dei cittadini. Segnalo anche che, confrontandomi con l'Ufficio Servizi Sociali, non abbiamo segnalazioni ufficiali di persone che, appunto, si siano avvalse dei servizi territoriali per la dipendenza, tuttavia abbiamo segnalazioni informali, diciamo così, sul fatto che esistono persone che hanno questo tipo di patologia e conseguentemente si attivano i servizi sotto altre forme, anche per convincere le persone stesse che la dipendenza al gioco è effettivamente una patologia tale e quale a qualsiasi forma di dipendenza, perché c'è anche il problema che non c'è la consapevolezza di questi aspetti. Questo...

01.15.11 Sindaco

Se ci sono interventi...

01.15.19 Zabotti Francesca 01.17.03

Allora, beh, il nostro gruppo sicuramente darà parere favorevole per l'approvazione di questo regolamento. Vista l'ampia ed esauriente relazione dell'Assessore Mazzocco, nella quale si diceva anche che c'è... ci sarà poi l'ordinanza, volevo capire se ci sarà in tempi brevi da parte del Sindaco, in modo che questo regolamento possa davvero avere delle ricadute immediate, anche perché, lo avevo detto già in conferenza dei capigruppo, si va a normare la nuova installazione, mentre per le 29 apparecchiature, se non ho capito male, che sono esistenti non c'è nessun tipo di regolamento, regolamentazione e sappiamo che sono sicuramente tutte... sarebbero tutte da smantellare, nel senso che le distanze, penso a quelle di Farra, non sono distanze da luoghi sensibili e quindi importante che tutto quello che è possibile fare, lo si faccia e lo si faccia anche presto e che comunque si possano anche pensare delle azioni decise che vadano a, davvero, a limitare i danni di queste 29 apparecchiature che sono già esistenti.

01.17.07 Casagrande Paolo 01.17.23

Approfitto solo per chiedere una cosa, visto che l'Assessore ha partecipato sicuramente ai tavoli di lavoro, se non ci fossero delle forme o se erano state pensate delle forme che favoriscono lo smantellamento di quelle esistenti, perché va bene bloccare le attuali, ma si poteva fare qualcosa per quelle che ci sono?

01.17.26 Mazzocco Silvia 01.18.43

A varie richieste, anche da parte appunto degli amministratori, perché l'obiettivo proprio è quello di eliminare queste forme di gioco, ci siamo resi conto che in realtà la normativa statale non impedisce, oggi come oggi, all'ente locale di procedere nel senso che lei dice. Quindi il nostro impegno è comunque di monitorare e di portare queste istanze, tramite i comitati dei sindaci e tramite loro, la dirigenza a livello Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21-03-2019

regionale dell'azienda sanitaria, per creare appunto una, così, un'azione di pressione a livello statale. Noi lavoriamo sulla prevenzione, noi, inteso come amministratori, sulla prevenzione e quindi sulla formazione, sulla informazione e anche mediante azioni sulle dipendenze da inserire all'interno delle scuole e questo cercando quindi di prevenire piuttosto che eliminare un qualcosa che, oggi come adesso, non abbiamo il potere di farlo.

01.18.44 Casagrande Paolo 01.19.03

Capisco che non c'è la possibilità di obbligare la rimozione, però se ci sono delle procedure che consentano una sorta di premialità per coloro che le smantellano, sarà stata valutata una cosa di questo tipo, deve essere comunque su base volontaria ovviamente.

01.19.04 Mazzocco Silvia 01.19.16

No direi che in questi tavoli non è stato preso in considerazione, mi faccio portatrice di questa... di questa istanza per l'obbiettivo, insomma, che è poi quello del regolamento.

01.19.19 Sartor Alessandro 01.19.40

Un po' più sullo specifico, io volevo chiedere, qua si parla di installazione di nuovi apparecchi e quindi non nuove installazioni di apparecchi. Per essere precisi la sostituzione è intesa come nuova installazione o... rientra tra i criteri oppure no? Perché se no il problema è risolto, in 5-6 anni...

01.19.47 Mazzocco Silvia

Il concetto è che la situazione di fatto rimane tale e quale, probabilmente quando sarà scaduta, per così dire, la concessione la persona potrà o chiedere un rinnovo e in questo caso, voglio dire, non è una nuova...

(Voci senza microfono)

Mazzocco Silvia 01.20.24

Non sarebbe una nuova installazione. E' proprio il partire ex novo oppure la scadenza, un lasso di tempo e una nuova installazione.

01.20.28 Zabotti Francesca 01.20.48

Ma ci sono delle esperienze in atto in cui i sindaci hanno... le amministrazioni hanno preso anche delle decisioni e hanno intrapreso delle azioni che vanno davvero al di là della normativa statale di limitazione.

01.20.50 Mazzocco Silvia 01.21.28

Sì sono a conoscenza del fatto che alcune amministrazioni sono andate anche oltre, nel senso che si sono, per così dire, riferite ad installazioni già in essere e quindi con rimozione a seconda della violazione di norme di distanza, però so anche che questi regolamenti sono stati, sono stati impugnati con buon esito per, ovviamente, le ditte esatto, che gestiscono le macchinette, questo sì.

01.21.30 Casagrande Paolo 01.21.53

Chiedo un'ultima precisazione, quando si intende 29 apparecchi e quindi un sito esistente può ampliare il proprio numero di apparecchi all'interno della stessa infrastruttura? Oppure si intende, cioè, se tutti 29 fossero all'interno delle aree sensibili, questo regolamento ci garantisce che all'interno delle aree sensibili non vi siano altri apparecchi?

01.21.56 Mazzocco Silvia 01.22.16

Se sono ci sono 29 apparecchi nell'area sensibile questi stanno, perché il regolamento non si applica, questo è. Se ci dovesse essere all'interno della struttura con 29 apparecchi l'esigenza di installarne un trentesimo, uno in più, allora in questo caso questo nuovo apparecchio non potrebbe essere installato.

01.22.26 Sindaco 01.22.42

Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto n. 11 all'ordine del giorno: favorevoli, astenuti nessuno e contrari nessuno.

Votiamo per l'immediata esecutività della delibera: favorevoli, astenuti nessuno e contrari nessuno.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 11-04-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11-04-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva